## COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI

# INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Definizione di passo carrabile	3
Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili	3
Art. 4 - Manutenzione del passo carrabile	4
Art. 5 - Determinazione della tassa	4
Art. 6 - Spese di sopralluogo e di istruttoria	4
Art. 7 - Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla	5
Art. 8 - Procedura per la richiesta di autorizzazione del passo carrabile	5
Art. 9 - Durata dell'autorizzazione di passo carrabile	6
Art. 10 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile	6
Art. 11 - Limiti alle autorizzazioni	6
Art. 12 - Cauzione	6
Art. 13 - Sanzioni e revoca	6
Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie	7
Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni	7

#### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di "passi carrabili" ai sensi del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.) nonché del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e delle relative successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 2 - Definizione di passo carrabile

- 1) Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 c. 1 n. 37) del Nuovo Codice della Strada in merito alla definizione di "passo carrabile", ai fini del presente Regolamento si intende per "passo carrabile" l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
- 2) Per "passo carrabile a raso" si intende, invece, l'accesso a raso o a filo manto stradale, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
- 3) Le opere necessarie alla realizzazione degli accessi dall'area pubblica all'area privata laterale di cui al comma 1 (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire l'iter amministrativo ordinario in conformità alla vigente normativa di legge in materia urbanistica ed alle previsioni contenute nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.I

### Art. 3 - Indicazione dei passi carrabili

- 1) La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso l'apposizione del relativo cartello segnaletico indicante passo carrabile/divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e" (fig. II.78), del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte e cancelli.
- 2) Tale cartello, in particolare, dovrà contenere sulla parte alta l'iscrizione "Comune di Castellazzo Bormida", ed in basso gli estremi dell'autorizzazione e l'anno di rilascio. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi autorizzativi comporta l'inefficacia del divieto di sosta oltre alle altre sanzioni previste dalle norme di legge e regolamentari in materia.
- 3) Il Comune di Castellazzo Bormida fornirà il cartello segnaletico, previo rimborso della spesa sostenuta per la fornitura, ovvero darà indicazioni affinché il titolare dell'autorizzazione possa reperirlo per conto proprio con le caratteristiche prescritte.
- 4) L'installazione e la manutenzione del cartello segnaletico sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Sono parimenti a carico del titolare dell'autorizzazione tutte le spese per eventuale segnaletica orizzontale e verticale che si rendesse necessaria secondo le prescrizioni del Servizio di Polizia Municipale.
- 5) L'installazione del cartello segnaletico è obbligatoria per i passi carrabili come definiti al comma 1 dell'art. 2, mentre per i passi a raso come definiti dal comma 2 dell'art. 2 la richiesta di posizionamento è facoltativa come meglio specificato al successivo art. 5 comma 4 -

#### Art. 4 - Manutenzione del passo carrabile

1) Ai sensi dell'art. 45 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall' Ente proprietario della strada.

#### Art. 5 - Determinazione della tassa

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile è soggetto al pagamento di una tassa d'uso annuale, (Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche), determinata in base al Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo così come determinata ex art. 44 del medesimo D.L. ridotta al 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura .dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.
- 3) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 5,00; l'eventuale superficie eccedente questo limite è calcolata in ragione del 10%.
- 4) La tassa non è dovuta per i passi carrabili "a raso" come definiti al comma 2 dell'art. 2; in tale caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico (ai fini del transito) che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli; la suddetta richiesta avverrà nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né l'esercizio di qualsiasi attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di m. 1.50.
- 5) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria.

#### Art. 6 - Spese di sopralluogo e di istruttoria

- 1) Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice della Strada, è istituito il diritto di istruttoria ed eventuale sopralluogo nella misura di euro 70,00 per ogni singola richiesta di passo carrabile, da corrispondersi all'atto di presentazione della richiesta medesima.
- 2) Nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento dell'autorizzazione di passo carrabile, il diritto è applicato nella misura di euro 50,00. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 1.
- 3) Le somme di cui sopra sono aggiornabili con deliberazione della Giunta Comunale in occasione del bilancio di previsione annuale.
- 4) Sono altresì a carico del richiedente tutte le altre eventuali spese comunque inerenti e connesse al rilascio dell'autorizzazione .

#### Art. 7 - Passo carrabile di accesso a proprietà immobiliare multipla

1) Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari ; qualora non siano previste le figure di cui sopra, la richiesta avanzata anche da uno solo dei proprietari , costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile.

#### Art. 8 - Procedura per la richiesta di autorizzazione del passo carrabile

- 1) Per l' ottenimento dell'autorizzazione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzarsi da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata di due copie di idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato e di idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
- 2) Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal privato, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio rilasciato ai sensi della vigente normativa in materia. E' facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di permesso di costruire, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta oltre all' ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia la specifica documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- 3) Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della normativa di legge statale e regionale in materia, l'interessato dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione al passo carrabile in quanto la stessa ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.
- 4) Quando il passo carrabile "a raso" esistente, a seguito di realizzazione di opere da parte del Comune, venga trasformato in passo carrabile, gli interessati dovranno ottenere la relativa autorizzazione secondo le modalità previste per i passi carrabili ai sensi del comma 1 del presente articolo sempreché non abbiano già ottenuto il cartello indicante passo carrabile / divieto di sosta, ex art. 5, 4° comma del presente Regolamento; in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.
- 5) In presenza di passo carrabile, la mancata richiesta di autorizzazione è ininfluente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio; in tali circostanze verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Successivamente, il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese dell'utente se dallo stesso abusivamente realizzato.
- 6) L'autorizzazione di passo carrabile è rilasciata dal Responsabile Servizi Tecnici/urbanistica previo parere espresso dal Responsabile Servizio di Polizia municipale e, ove ritenuto necessario, anche dal Responsabile Servizi Tecnici /lavori pubblici. Rimane ferma la possibilità di diversa attribuzione dei procedimenti quale prevista dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 7) Sarà cura del Responsabile che rilascia l'autorizzazione trasmetterne copia al Servizio tributi per gli adempimenti di competenza.

#### Art. 9 - Durata dell'autorizzazione di passo carrabile

- 1) L'autorizzazione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa entro il 30 Settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune corredata di ricevuta del pagamento del tributo relativo all' anno in cui viene presentata la domanda e di progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
- 3) Gli uffici comunali devono:
  - a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario;
  - b) provvedere alla cancellazione del privato rinunciatario dai ruoli comunali.

#### Art. 10 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile

1) Il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

#### Art. 11 - Limiti alle autorizzazioni

1) L'autorizzazione di passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell' art. 22 del vigente Codice di Disciplina Stradale ed inoltre con i limiti di cui agli arti. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.

#### Art. 12 - Cauzione

- 1) Se l'autorizzazione è rilasciata specificatamente per passo carrabile di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica dell'esistente, il concessionario è obbligato al versamento presso la tesoreria comunale di una cauzione di € 250,00 da restituire entro i 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori e previa attestazione dell'ufficio tecnico/urbanistico che i lavori sono stati eseguiti con l'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite.
- 2) In alternativa al versamento in numerario può essere costituita polizza fidejussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi e con le modalità di cui sopra.

#### Art. 13 - Sanzioni e revoca

- 1) Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nel presente Regolamento e/o nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
- 2) In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione qualora ne abbia la competenza ovvero trasmette gli atti al Responsabile del servizio con la richiesta di adozione del provvedimento di revoca. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

#### Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

- 1) I passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada. A tal fine l'interessato entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dovrà produrre istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio comunale competente, corredata di documentazione fotografica e di idonea documentazione tecnica eventualmente prescritta dal suddetto ufficio.
- 2) Nel caso di aperture esistenti, costruite in conformità alle norme urbanistiche, ma contrastanti con le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, potranno concedersi deroghe specifiche, previo parere dei competenti organi.
- 3) Per i passi carrabili già esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti organi, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett.a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di Esecuzione.

#### Art. 15 - Entrata in vigore ed abrogazioni

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) Il presente regolamento per la parte relativa alle entrate entra in vigore dal 1° gennaio 2008 ai sensi dell'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 3) Dalle date di cui ai commi precedenti vengono espressamente abrogati l'art. 20 del vigente regolamento TOSAP e ogni altra disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 53 del 20/12/2007, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 21/12/2007 al 04/01/2008, esecutiva dal 31/12/2007;
- Ripubblicazione regolamento per giorni quindici: dal 07/01/2008 al 21/01/2008;
- Effetto ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000: dal 01/01/2008
- **Entrata in vigore:** dal 22/01/2008